



## **Linee guida per la pubblicazione e la promozione del riuso del Catalogo generale dei beni culturali**

## Sommario

1. Finalità del documento .....	3
2. Perché <i>Open Data</i> .....	3
3. Cosa si intende per <i>Open Data</i> .....	5
4. Protezione dei dati personali.....	5
5. Titolarità dei dati e diritti d'uso .....	7
6. Come aprire i dati e quali licenze d'uso utilizzare.....	8
7. Licenze d'uso standard.....	9
8. Costi marginali e tariffe di riproduzione .....	11
9. Le licenze applicate al Catalogo generale dei beni culturali .....	13
9.1. Il sistema di produzione SIGECweb (www.sigecweb.beniculturali.it).....	14
9.2. Le piattaforme di pubblicazione finalizzate all'uso dei dati del Catalogo .....	15
9.3. Le piattaforme di accesso per il riuso dei dati del Catalogo.....	17

## 1. Finalità del documento

Il presente documento ha lo scopo di raccogliere e sistematizzare le indicazioni relative alle politiche di pubblicazione, circolazione, uso e riuso del patrimonio informativo del Catalogo generale dei beni culturali, con particolare riferimento alla scelta delle licenze da utilizzare.

Per semplicità di consultazione, il documento è corredato di due appendici contenenti:

- 1) i riferimenti alle principali norme che regolano la materia;
- 2) un glossario con le definizioni dei principali termini e concetti contenuti nelle presenti Linee Guida (contrassegnati da *hashtag*).

I contenuti del presente documento sono già stati oggetto di pubblicazione scientifica<sup>1</sup> e prassi applicativa<sup>2</sup> e vengono qui ora presentati in modo organico.

Il documento, inoltre, costituisce parte del più ampio Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale previsto con il d.m. 23 gennaio 2017 in corso di redazione.

**Riferimenti normativi: Ordinamento ICCD; Codice dei beni culturali**

## 2. Perché Open Data

Le norme vigenti tracciano un quadro prescrittivo per le pubbliche amministrazioni chiaramente orientato al rilascio da parte delle stesse di dati di tipo aperto (**#DatoAperto**) che siano liberamente riutilizzabili, nel rispetto di precisi limiti posti a tutela di interessi pubblici e privati come, ad esempio, la protezione dei dati personali (**#DatoPersonale**). Possono essere previste delle eccezioni che vanno individuate sulla base di criteri oggettivi e trasparenti.

---

<sup>1</sup> *Il ruolo dell'ICCD nella diffusione dei modelli descrittivi del patrimonio archeologico* (con Maria Letizia Mancinelli e Antonella Negri), in "Pensare in rete, pensare la rete per la ricerca, la tutela e la valorizzazione del patrimonio archeologico", Atti del IV Convegno di Studi SITAR, Roma 14 ottobre 2015, a cura di Mirella Serlorenzi e Ilaria Jovine, Archeologia e calcolatori, Supplemento 9, 2017, All'Insegna del Giglio, Firenze 2017; pp. 35-46. *Oltre l'Open by Default: condividere il riuso*, in "La democrazia della conoscenza. Patrimoni culturali, sistemi informativi e open data: accesso libero ai beni comuni?", a cura di R. Auriemma, Atti del convegno Trieste 28-29 gennaio 2016, Forum, Udine 2017; pp. 111-116.

<sup>2</sup> <http://www.catalogo.beniculturali.it/opendata>; [www.culturaitalia.it](http://www.culturaitalia.it); [www.dati.beniculturali.it](http://www.dati.beniculturali.it).

In generale, le informazioni e i dati in possesso delle pubbliche amministrazioni, se resi disponibili in formato aperto (**#FormatoAperto**), possono essere oggetto di un uso condiviso. Ciò comporta per i cittadini una maggiore consapevolezza circa l'attività amministrativa (rendendola più trasparente e orientata al controllo civico), mentre per gli operatori economici implica la possibilità di erogare servizi ai cittadini partendo dai dati forniti dalle amministrazioni. Si realizza, così, un virtuoso meccanismo di crescita collettiva, ed è questa la ragione per la quale le politiche di apertura dei dati pubblici possono essere interpretate, sulla base della normativa vigente, come una forma di valorizzazione del patrimonio pubblico.

Promuovere politiche di *open data* può consentire, inoltre, di migliorare – grazie al contributo dei portatori di interesse (*stakeholders*) – la qualità dei dati, consentendo una maggiore efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa in attuazione del principio costituzionale di buon andamento.

Le pubbliche amministrazioni, proprio in virtù delle loro funzioni istituzionali, sono sollecitate a impegnarsi per rendere disponibili dati e i documenti di cui sono titolari, non solo in ossequio al dovere di trasparenza (**#Trasparenza**), ma anche allo scopo di offrire materia prima ad altri soggetti affinché sviluppino tutto il potenziale informativo contenuto nei dati, mediante il riutilizzo (**#Riutilizzo**). Il valore dei dati aperti, pertanto, sta certo nella loro messa a disposizione da parte delle Amministrazioni pubbliche, ma soprattutto dalla possibilità che vengano effettivamente usati e riutilizzati dalla collettività.

Per questo motivo, è attribuita particolare importanza alla licenza (**#Licenza**) con la quale le amministrazioni pubblicano e rendono disponibili dati e documenti di cui detengono i diritti d'autore. Secondo l'orientamento normativo ormai consolidato, la facoltà di riuso deve consentire agli utenti di riutilizzare i dati anche per finalità lucrative. Le norme in questione sono direttamente applicabili anche alle biblioteche (comprese quelle universitarie), ai musei e agli archivi.

Tale aspetto viene spesso trascurato dalle stesse pubbliche amministrazioni che, talvolta, sono inconsapevoli del valore delle scelte che sono chiamate a effettuare con riguardo alle licenze d'uso e dell'impatto che la decisione circa l'adozione delle stesse può avere sull'effettiva possibilità di riuso dei propri dati.

Nel presente documento sono riportati i principi che hanno guidato l'ICCD nella definizione delle politiche d'uso dei dati del Catalogo generale dei beni culturali e le rela-

tive scelte in ordine alle licenze adottate.

Riferimenti normativi: CAD, Direttiva PSI

### 3. Cosa si intende per *Open Data*

Una definizione comunemente accettata di *Open Data* (**#DatoAperto**) è quella fornita dall'*Open Data Manual* della *Open Knowledge Foundation* in base alla quale “*Un dato è aperto se chiunque è libero di usarlo, riusarlo e ridistribuirlo - soggetto, eventualmente, al requisito di attribuzione e/o condividere allo stesso modo*”. Un insieme di dati pubblicati prende il nome di *dataset*.

È bene differenziare sin da subito il concetto di trasparenza da quello di apertura. Il concetto di apertura include quello di trasparenza (**#Trasparenza**), ma non necessariamente è vero il contrario. In altri termini, non è sufficiente la trasparenza così come definita nel nostro ordinamento giuridico perché si possa parlare di *Open Data*.

Partendo dal concetto di conoscenza aperta, anche gli *Open Data* possono essere descritti dai seguenti principi:

- **Disponibilità e accesso:** i dati devono essere disponibili nel loro complesso, per un prezzo non superiore a un ragionevole costo di riproduzione, preferibilmente mediante scaricamento da Internet. I dati devono essere inoltre disponibili in un formato utile e modificabile.
- **Riutilizzo e redistribuzione:** i dati devono essere forniti a condizioni tali da permetterne il riutilizzo e la redistribuzione. Ciò comprende la possibilità di combinarli con altre basi di dati.
- **Partecipazione universale:** tutti devono essere in grado di usare, riutilizzare e redistribuire i dati. Non devono essere poste discriminazioni di ambiti di iniziativa in riferimento a soggetti o gruppi. Per esempio, il divieto di utilizzare i dati per scopi commerciali o le restrizioni che permettono l'uso solo per determinati fini (quale quello educativo) non sono compatibili con il paradigma degli *Open Data*.

Riferimenti normativi: CAD, Trasparenza

### 4. Protezione dei dati personali

La pubblicazione dei dati aperti della pubblica amministrazione deve avvenire nel rispetto di precisi limiti imposti dalla normativa vigente.

A tale proposito, in primo luogo, vengono in rilievo le questioni connesse all'applicazione della normativa in materia di protezione dei dati delle persone fisiche (**#DatoPersonale**).

L'azione amministrativa, infatti, deve svolgersi sempre nel rispetto della riservatezza degli individui, che va assicurata anche - e soprattutto - nell'ambito delle operazioni di apertura dei dati pubblici. D'altra parte, solo la garanzia del rispetto della *privacy* permetterà all'amministrazione di conservare la fiducia dei cittadini nei confronti dell'amministrazione e della sua attività.

Al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalle norme sulla trasparenza, l'amministrazione non potrà, quindi, pubblicare dati personali. Questo significa che la riservatezza può essere efficacemente tutelata pubblicando i dati in forma anonima o comunque adottando tutte le cautele idonee a evitare che i soggetti cui i dati si riferiscono possano essere identificati. Invece, non presentano particolari criticità quei dati che non siano riconducibili a persone fisiche identificate o identificabili.

Fermo restando tutto quanto appena esposto, con specifico riferimento ai catalogatori e ai verificatori scientifici, i dati personali (nomi e cognomi) di questi ultimi saranno pubblicati nell'ambito di ciascuna scheda redatta dagli stessi.

Le schede di catalogo sono modelli che raccolgono in modo organizzato le informazioni sui beni (dati descrittivi, tecnici, geografici, documentali); sono contraddistinte dalla presenza del codice univoco nazionale NCT che individua il bene culturale ed è alla base dell'intero processo di gestione del sistema nazionale della catalogazione. L'ICCD ha emanato modelli catalografici diversi in relazione alle differenti tipologie di beni, organizzati sulla base dei vari settori disciplinari. Le schede hanno natura di pubblicazione scientifica e sono dotate di una loro originalità. Di conseguenza, risulta necessario, oltre che doveroso, l'inserimento dei nominativi dei suddetti soggetti in qualità di autori.

In ogni caso, la suddetta pubblicazione di dati personali avverrà nel rispetto dei principi contenuti nella normativa vigente in materia di protezione dei dati personali contenuta nel Reg. UE 2016/679 (ad es. con particolare riguardo al principio di minimizzazione e all'erogazione di idonea informativa agli interessati).

**Cfr. Riferimenti normativi: Privacy**

## 5. Titolarietà dei dati e diritti d'uso

Prima di procedere alla pubblicazione del patrimonio informativo pubblico e alle risorse digitali connesse, è indispensabile verificare chi sia il titolare del dato (**#Titolare**) e se questi sia titolare anche dei diritti di utilizzazione economica (**#DirittoSfruttamento**) sui dati e sui documenti, derivanti dall'esistenza del diritto d'autore (**#DirittoAutore**).

Come per la tutela della *privacy*, anche la tutela del diritto d'autore non è incompatibile con il riutilizzo dei dati pubblici. Occorre, però, che l'amministrazione ponga particolare attenzione alla titolarità delle informazioni che intende pubblicare evitando di ledere i diritti d'autore e/o altri diritti di privativa di soggetti terzi. Deve anche adottare le licenze atte a evitare che l'esistenza del diritto d'autore e dei diritti connessi possa impedire, o comunque limitare, la possibilità di utilizzare i dati stessi per scopi diversi da quelli istituzionali.

In particolare, sulla base dei principi di carattere generale stabiliti dalla normativa, è possibile affermare che:

- l'amministrazione titolare del dato è quella che lo ha creato o comunque che lo gestisce per fini istituzionali, mentre le altre amministrazioni che eventualmente utilizzano tale dato, non ne diventano titolari;
- l'amministrazione può ritenersi titolare dei diritti di sfruttamento del dato quando lo abbia creato direttamente oppure ne abbia commissionato la creazione ad un altro soggetto;
- le banche dati sono tutelate dalla legge sul diritto d'autore sia come opere dell'ingegno di carattere creativo frutto del lavoro intellettuale dell'uomo, sia come bene (privo del carattere della creatività) prodotto grazie ai rilevanti investimenti in termini finanziari, di tempo o di lavoro;
- non esiste diritto d'autore sugli atti ufficiali della pubblica amministrazione.

In tutti i casi in cui l'amministrazione non sia titolare dei diritti di sfruttamento sui dati, ancorché in possesso dei dati medesimi, qualora abbia intenzione di pubblicarli potrà legittimamente farlo solo ottenendo dal soggetto titolare apposita licenza che consenta tale pubblicazione.

**Cfr. Riferimenti normativi: Diritto d'autore**

## 6. Come aprire i dati e quali licenze d'uso utilizzare

Il potere di disciplinare il riuso dei dati (**#Riutilizzo**) spetta all'ente titolare del dato, cioè a chi ha portato alla raccolta dell'informazione, sempre che posseda i relativi diritti di sfruttamento. La normativa ha stabilito che la titolarità del dato non consente alle amministrazioni pubbliche di attuare comportamenti volti ad affermare vincoli di esclusiva che possano limitare l'accesso alle informazioni. L'amministrazione è sempre tenuta, dunque, a rendere disponibile il proprio patrimonio informativo di dati e documenti digitali con licenze di tipo aperto (**#LicenzaAperta**), che consentano il riuso (anche commerciale) e la maggiore elaborazione possibile, nel rispetto esclusivamente della riservatezza dei dati personali e delle altre norme vigenti sulla confidenzialità di determinate categorie di informazioni.

Non rientrano nelle licenze aperte quelle che prevedono l'impossibilità di modificare i dati e la non riutilizzabilità, anche commerciale, degli stessi.

D'altra parte, la normativa ha stabilito che i dati e i documenti che le amministrazioni pubblicano, con qualsiasi modalità, senza l'espressa adozione di una licenza d'uso *standard* (**#Licenza**) si intendono rilasciati come dati di tipo aperto (**#DatoAperto**); questa disposizione – contenuta nel Codice dell'Amministrazione Digitale – prende il nome di principio di “*open data by default*” (**#OpenByDefault**) ed è applicabile a qualsiasi contenuto informativo.

Si può affermare, come principio generale, che la licenza di riferimento per i dati descrittivi del patrimonio culturale sia la licenza che prevede la sola attribuzione della fonte, come raccomandato anche dall'AgID nelle Linee guida per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico del 2017. Rientrano tra le licenze aperte anche quelle che impongono, oltre alla citazione della fonte, l'obbligo di condividere i contenuti con la stessa licenza del lavoro originale; tale licenza può essere adottata per quei contenuti ad alto potenziale informativo, come ad esempio i contenuti redazionali o le immagini nella consapevolezza che il suo uso limita, anche se non impedisce, i riusi commerciali.

Per ciò che attiene, invece, la famiglia delle cd. “licenze di Pubblico Dominio” (**#PubblicoDominio**), queste non risultano adatte ai dati e documenti del Catalogo generale dei beni culturali. Apponendo su un documento la dichiarazione di Pubblico Dominio, infatti, si rinuncia permanentemente e irrevocabilmente a tutti i diritti sul documento e sui suoi contenuti, dati inclusi, nella misura massima possibile prevista dalla legge.

L'ente, optando per queste ultime licenze, rinunciarebbe, dunque, a ogni diritto e controllo sulla circolazione del dato (presente e futuro) non essendo il licenziatario obbligato a identificare la fonte del dato o l'autore dell'opera, il luogo di detenzione, né la dicitura indicante la provenienza dal patrimonio dei beni culturali. A ciò si aggiunge che la definizione del regime del Pubblico Dominio, inibendo la citazione della fonte, priverebbe di affidabilità il dato/documento pubblicato (anche in previsione di riutilizzi futuri) e soprattutto priverebbe di autorevolezza il dato stesso.

**Cfr. Riferimenti normativi: CAD, Linee guida AgID**

## 7. Licenze d'uso standard

L'elencazione delle principali licenze utilizzabili dalle amministrazioni per la pubblicazione dei dati aperti (**#LicenzaAperta**) è contenuta nelle Linee Guida per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico adottate dall'Agenzia per l'Italia Digitale, alle quali si rinvia per completezza<sup>3</sup>.

In tali Linee Guida è specificato che le licenze che non consentono riutilizzi e lavori derivati, anche per finalità commerciali (ad esempio, licenze che riportano chiaramente clausole Non Commercial - NC e/o Non Derivative – ND e/o ogni altra clausola che limita la possibilità di riutilizzo e redistribuzione dei dati), non possono essere ritenute valide per identificare *dataset* aperti.

Gli *Open Data*, infatti, possono essere licenziati con richiesta di attribuzione e anche con richiesta di condivisione in formato aperto dei dati elaborati. In particolare, come sintetizzato nella **figura** di pagina seguente, le licenze che impongono l'attribuzione della titolarità dei dati consentono di copiarli, distribuirli ed esporli al pubblico, nonché di modificare i dati per la creazione di lavori derivati, anche per fini commerciali, con il solo vincolo di attribuire in maniera opportuna la paternità degli stessi.

Rientrano in tale categoria "attribuzione":

- la licenza CC-BY della famiglia delle licenze internazionali *Creative Commons* (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.it>);

---

<sup>3</sup> <http://lg-patrimonio-pubblico.readthedocs.io/it/latest/>

- la IODL - *Italian Open Data License* nella sua versione 2.0  
(<https://www.dati.gov.it/content/italian-open-data-license-v20>);


- la *Open Data Commons Attribution License ODC-BY*  
(<https://opendatacommons.org/licenses/by/summary/>) per dati/database.

Le licenze che impongono, oltre all'attribuzione della paternità dei dati, anche di ri-licenziare in formato aperto i dati elaborati - invece - ammettono il riutilizzo dei dati anche per finalità commerciali a condizione che la distribuzione degli eventuali lavori derivati avvenga con la stessa identica licenza che governa i dati elementari. Rientrano in tale categoria "attribuzione-condividi nello stesso modo":

- la licenza CC-BY-SA della famiglia delle licenze internazionali *Creative Commons*  
(<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/it/>);

- la IODL - *Italian Open Data License* nella sua versione 1.0  
(<http://www.formez.it/iodl/>);

- la *ODbL - Open Data Commons Open Database License* per i database  
(<https://opendatacommons.org/licenses/odbl/>).



Licenze Aperte e Non Aperte (fonte: Linee Guida AgID 2017)

Con riguardo alla scelta della licenza da adottare, AgID ha specificato che, tenuto conto del contesto normativo di riferimento, delle indicazioni in tema di licenze contenute nella Comunicazione della Commissione 2014/C - 240/01 e dei principi di indisponibilità dei beni del demanio culturale espresso negli artt. 10 e 53 del Codice dei beni culturali (D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), è preferibile adottare, come licenza *standard*, una licenza “attribuzione”, compatibile con il summenzionato principio dell’*“Open Data by Default”* affermato dall’art. 52 CAD.

L’Agenzia raccomanda, inoltre, di gestire l’attribuzione della fonte indicando il nome dell’organizzazione unitamente all’URL della pagina *Web* dove si trovano i *dataset* o i contenuti da licenziare.

In particolare, per quanto concerne la citazione della fonte, caratteristica propria delle licenze attribuzione, il licenziatario dovrà provvedere alla menzione, rispetto al mezzo di comunicazione o supporto utilizzato, indicando: i) l’amministrazione titolare dei diritti; ii) eventuali altri soggetti individuati; iii) la descrizione e il titolo del documento/dato citato nonché, da ultimo, in caso di opera derivata; iv) l’indicazione dell’autore, in modo tale da non ingenerare confusione rispetto all’origine del documento stesso.

L’applicazione di licenze che limitino il riutilizzo dei dati potrà essere considerata legittima solo se necessaria per il rispetto di altre normative e comunque solo se la scelta risulti adeguatamente motivata.

**Cfr. Riferimenti normativi: CAD, Linee guida AgID**

## 8. Costi marginali e tariffe di riproduzione

Il principio cardine che guida la disciplina in materia di *open data* (**#DatoAperto**) è quello della gratuità del riuso dei dati. Come esposto, infatti, alla base dell’approccio *open data* vi è l’assunto che i dati delle pubbliche amministrazioni, per le loro caratteristiche intrinseche, siano da considerarsi dei beni comuni; di conseguenza, da essi non si può trarre un utile economico.

La normativa europea, a questo proposito, prevede che qualora per il riutilizzo di documenti sia richiesto un corrispettivo, quest’ultimo deve essere limitato ai costi effettivi sostenuti per la loro riproduzione, messa a disposizione e divulgazione. Ai sensi della suddetta disciplina, dunque, la richiesta di un corrispettivo è giustificata soltanto nei limiti della necessità di “coprire” i costi effettivamente sostenuti per la riproduzione, messa a disposizione e divulgazione dei dati in questione; sono comunque esclusi

da questa previsione i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa sulla trasparenza.

Una deroga al suddetto principio di gratuità dell'accesso ai dati è prevista solo a favore di alcune tipologie di soggetti pubblici, tra cui musei, archivi e biblioteche, che hanno la facoltà di richiedere, per il riuso, il pagamento di tariffe determinate sulla base dei costi effettivi sostenuti per la raccolta, produzione, riproduzione, diffusione, conservazione e gestione dei diritti, maggiorate, nel caso di riutilizzo per fini commerciali, di un congruo utile da determinare in relazione alle spese per investimenti sostenute nel triennio precedente. Nel nostro ordinamento, com'è noto, le tariffe, stabilite dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo - di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita l'AgID - sono definite sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e verificabili, vengono aggiornate ogni due anni e pubblicate sul sito istituzionale.

In mancanza del decreto del Mibact che fissa gli eventuali corrispettivi da applicare, i dati del Catalogo dei beni culturali vengono rilasciati in formato aperto senza l'applicazione di tariffe d'uso, in quanto dati non esplicitamente soggetti a tariffazione; né esistono precedenti a riguardo a cui far riferimento.

Si aggiunge, inoltre, che l'attività catalografica è per sua natura partecipativa. Il costo di produzione del dato, dunque, ricade necessariamente su più soggetti: chi produce le descrizioni catalografiche, chi realizza le immagini, chi verifica scientificamente i dati raccolti, chi gestisce la banca dati. Eventuali utili, quindi, dovrebbero essere determinati e ridistribuiti tra una pluralità di soggetti.

D'altra parte, sarebbe difficile quantificare il valore del Catalogo con un "prezzo" di mercato poiché si tratta di un'attività inerente la sfera pubblica, rispetto alla quale la pubblica amministrazione interviene in sostituzione del mercato per garantire alla collettività la disponibilità di un bene che, per diverse ragioni, non potrebbe essere assicurato altrimenti. Peraltro, occorre considerare che il valore del Catalogo prescinde dal suo uso poiché è connesso alla sua mera esistenza, come strumento che certifica la consistenza del patrimonio culturale.

Risulta altresì utile ribadire che, anche nell'ambito dell'attività di catalogazione nello specifico, valgono i principi di valorizzazione già esposti. In particolare, quando si parla di valorizzazione, ci si riferisce ad una serie di attività, differenti tra loro ma tutte tendenti ad accrescere l'utilizzo dei beni culturali e a migliorare i sistemi di conservazione, diffondere la conoscenza degli stessi attraverso ogni mezzo di comunicazione, po-

tenziare le possibilità di accesso anche privilegiando le categorie meno favorite.

In tale prospettiva, le informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni sono considerate volano per la crescita economica e per l'efficientamento delle amministrazioni. Queste ultime, infatti, possono essere oggetto di un uso condiviso che porta, da un lato, i cittadini ad avere una maggiore consapevolezza delle attività amministrative, nonché delle modalità con cui dette attività sono realizzate, e, dall'altro, i soggetti economici a erogare servizi ai cittadini stessi, realizzando un virtuoso meccanismo di crescita collettiva.

Per tale ragione, le politiche sui dati pubblici possono essere interpretate, sulla base della normativa vigente, come una forma di valorizzazione del patrimonio pubblico.

**Riferimenti normativi: Direttiva PSI, Codice dei beni culturali**

## 9. Le licenze applicate al Catalogo generale dei beni culturali

Alla luce dei principi espressi dalle norme e delle considerazioni sopra riportate, l'ICCD ha elaborato una serie di strumenti, tecnologici e procedurali, per rendere disponibile, anche in formato aperto, il patrimonio informativo del Catalogo dei beni culturali, come gestito nella banca dati del SIGECweb (Sistema informativo generale del catalogo).

In linea generale, si è ritenuto di utilizzare per licenziare i contenuti del Catalogo dei beni culturali, le licenze della famiglia Creative Commons (<https://creativecommons.org>; <http://www.creativecommons.it/>) per due ordini di ragioni:

- 1) si tratta di licenze internazionali multilingua, definite e gestite da un'organizzazione *no-profit*, diffuse e riconosciute a livello mondiale (elemento in grado di favorire il riutilizzo anche da parte di sviluppatori/utenti stranieri);
- 2) sono licenze appositamente create per gestire contenuti che siano assoggettabili al diritto d'autore, permettendone lo sfruttamento. Occorre precisare che i contenuti del Catalogo dei beni culturali sono riconducibili al diritto d'autore in quanto si tratta di una produzione scientifica che è opera dell'ingegno; inoltre il Catalogo stesso, in quanto banca dati intenzionalmente formata, rientra nella sfera del diritto d'autore così detto *sui generis*.

Accanto a tale tipologia di licenze, che verrà utilizzata prevalentemente per i contenuti di tipo scientifico e per la banca dati del catalogo, potranno essere scelte famiglie di licenze diverse dalle *Creative Commons* (cfr. § 7), in relazione ai specifici contenuti che si andranno di volta in volta a rendere disponibili (ad esempio: dati cartografici, dati

amministrativi, ecc.).

Lo schema concettuale alla base della scelta delle licenze è dato da una stretta correlazione tra la domanda (rappresentata dagli utenti e dai possibili usi e riusi dei dati) e l'offerta (rappresentata dall'insieme di piattaforme tecnologiche utilizzate, modalità di accesso, formato dei dati, licenza d'uso), come di seguito rappresentato.

piattaforma	accesso	formato	licenza	utenti	ambito
<b>SIGECweb</b> www.sigecweb.beniculturali.it	Manuale utenti accreditati	XML CSV	BY-NC-SA	Produttori di dati	produzione uso
<b>Web service</b>	Automatizzato utenti accreditati	SOAP (XML)	BY-NC-SA	Network istituzionale	produzione uso
<b>Sito web pubblico</b> www.catalogo.beniculturali.it	Manuale	PDF	BY-NC-SA	Network istituzionale e territoriale	consultazione uso
<b>Piattaforma OpenData</b> www.catalogo.beniculturali.it/opendata	Manuale e automatizzato	CSV JSON	BY BY-SA	Network territoriale	riuso
<b>OAI Provider</b>	Automatizzato	XML Pico/Dublin Core	BY BY-SA	Network territoriale	riuso
<b>SPARQL Endpoint</b> www.dati.beniculturali.it	Manuale e automatizzato	RDF	BY BY-SA	Network territoriale	riuso

BY = Cita la fonte; NC = Non usi commerciali; SA = Condividi nello stesso modo

Nel prosieguo vengono meglio descritte le singole piattaforme di produzione e pubblicazione del patrimonio catalografico e le relative modalità di accesso e licenze d'uso applicate.

### 9.1. Il sistema di produzione SIGECweb ([www.sigecweb.beniculturali.it](http://www.sigecweb.beniculturali.it))

Il *Sistema informativo generale del catalogo* - SIGECweb è il sistema operativo at-

traverso il quale viene gestito l'intero processo della catalogazione di beni culturali di proprietà pubblica e privata. In particolare, il SIGECweb permette, in tempo reale, la diffusione degli standard catalografici, gli aggiornamenti funzionali, l'immediata implementazione dei dati conoscitivi sul patrimonio culturale, la loro fruizione e condivisione con altri sistemi. La piattaforma consente di predisporre l'ambiente di lavoro proprio di ciascun operatore, differenziando così le azioni che ognuno avrà a disposizione per effettuare le proprie attività nella gestione dei dati di catalogo.

Possono accedere alla banca dati del SIGECweb gli utenti accreditati per finalità istituzionali e di ricerca. Gli utenti potenziali di questo sistema sono tutti gli enti che svolgono attività di catalogazione: le amministrazioni pubbliche, gli enti di ricerca e quelli con finalità culturali, i professionisti da essi designati.

**Piattaforma:** SIGECweb ([www.sigecweb.beniculturali.it](http://www.sigecweb.beniculturali.it))

**Accesso:** utenti accreditati; manuale

**Disponibilità dei dati:** tutta la banca dati

**Formato:** xml, csv e pdf; shp, gml (dati geografici)

**Licenza:** *Creative Commons Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo (CC-BY-NC-SA)*

**Attribuzione:** Ente schedatore

## 9.2. Le piattaforme di pubblicazione finalizzate all'uso dei dati del Catalogo

Per rendere possibile l'uso dei dati del catalogo sono stati predisposti due diversi strumenti di accesso al patrimonio catalografico del SIGECweb, uno ad accesso riservato e uno ad accesso libero.

### **Web service**

Al fine di consentire l'interoperabilità tra sistemi informativi, sono stati predisposti dei servizi web per l'accesso automatizzato alle informazioni. In particolare, il servizio di *browsing* consente a un sistema associato a un ente registrato di ricercare dati sulla banca dati del SIGECweb e di ottenere insiemi di informazioni coerenti con i livelli di visualizzazione dei dati connessi alle autorizzazioni assegnate all'Ente, ovvero al sistema interoperante, per i propri fini istituzionali. Il servizio è già attivato per alcuni sistemi informativi nazionali e regionali (Dipartimento della protezione civile, Regione Puglia, Provincia autonoma di Trento, Tavola Valdese), nonché per il sistema ministe-

riale Vincoli in Rete (<http://vincoliinrete.beniculturali.it>).

Analogamente, i servizi web di catalogazione consentono l'accesso automatizzato al flusso di catalogo (apertura campagne, richiesta numeri di catalogo, creazione attività, invio schede di catalogo).

Possono accedere al servizio i sistemi accreditati di istituzioni pubbliche o di pubblico interesse sulla base di specifici accordi. Per i documenti tecnici relativi ai servizi web rilasciati si rinvia all'indirizzo: [www.iccd.beniculturali.it/index.php?it/394/interoperabilit](http://www.iccd.beniculturali.it/index.php?it/394/interoperabilit).

**Piattaforma:** SIGECweb (web service)

**Accesso:** utenti accreditati sulla base di specifici accordi; automatizzato

**Disponibilità dei dati:** tutta la banca dati o specifiche tipologie di schede, in base agli accordi stipulati con l'ente che interopera

**Formato:** soap (xml)

**Licenza:** *Creative Commons Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo* (CC-BY-NC-SA)

**Attribuzione:** Ente schedatore

### ***Sito web pubblico***

Il *Catalogo generale dei beni culturali* ([www.catalogo.beniculturali.it](http://www.catalogo.beniculturali.it)) è il sito pubblico che permette di ricercare informazioni sui beni culturali catalogati attingendole in modo dinamico dal SIGECweb. Attualmente è consultabile un sottoinsieme delle schede presenti nella banca dati, relativo alle schede con immagini di beni culturali prevalentemente di proprietà pubblica conferiti al Sistema informativo generale del catalogo: monumenti, collezioni, raccolte, oggetti di interesse artistico o storico, reperti e siti archeologici, beni scientifici e naturalistici.

L'accesso al sistema è libero e le informazioni sono a disposizione di tutti gli utenti che vogliono consultare la banca dati del *Catalogo generale dei beni culturali*. L'esplorazione dei contenuti si effettua attraverso una navigazione a "faccette" sulle chiavi di ricerca "chi, cosa, dove"; strumenti di ricerca libera e guidata consentono di muoversi all'interno della banca dati.

Dato che il sito contiene contenuti diversificati, anche redazionali, le informazioni vengono rilasciate con licenza *Creative Commons Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo* (CC-BY-NC-SA).

**Piattaforma:** Catalogo generale dei beni culturali ([www.catalogo.beniculturali.it](http://www.catalogo.beniculturali.it))

**Accesso:** libero; manuale

**Disponibilità dei dati:** schede relative a beni culturali prevalentemente di proprietà pubblica; dati completi ad eccezione dei dati rilevanti ai fini della privacy e della sicurezza dei beni

**Formato:** pdf

**Licenza:** *Creative Commons Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo (CC-BY-NC-SA)*

**Attribuzione:** Ente schedatore

### 9.3. Le piattaforme di accesso per il riuso dei dati del Catalogo

Per rendere possibile la circolazione dei dati del Catalogo e il loro riuso da parte di tutti gli utenti interessati, sono state predisposte tre diverse piattaforme di accesso aperto al patrimonio catalografico del SIGECweb, in relazione ai diversi target di utenza.

**Open data** ([www.catalogo.beniculturali.it/opendata](http://www.catalogo.beniculturali.it/opendata))

OpenICCD è un'applicazione sviluppata sulla piattaforma open source Dkan che espone *dataset* in formato aperto riferiti a diverse tipologie di contenuti: dati di catalogo, statistiche della catalogazione, soggetti produttori. I *dataset* vengono via via resi disponibili, anche in base al monitoraggio delle richieste dei fruitori, al fine di incontrare le esigenze degli utenti.

**Piattaforma:** Open ICCD ([www.catalogo.beniculturali.it/opendata](http://www.catalogo.beniculturali.it/opendata))

**Accesso:** libero; manuale e automatizzato

**Disponibilità dei dati:** schede relative a beni culturali prevalentemente di proprietà pubblica; dati parziali (mappatura su standard Dublin Core); una sola immagine fotografica; non sono accessibili i dati rilevanti ai fini della privacy e della sicurezza dei beni

**Formato:** csv, json

**Licenza:** *Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo (CC BY-SA)*

**Attribuzione (dataset):** Mibact-SIGECweb (all'interno dei dataset è comunque esplicitato l'ente schedatore)

#### **Harvester OAI Provider**

L'OAI Provider gestisce le richieste secondo il protocollo OAI-PMH che è stato svilup-

pato dalla Open Archives Initiative ed è utilizzato per il recupero (o harvesting) dei dati. L'accesso avviene attraverso delle query al provider che restituisce le informazioni relative alle schede di catalogo pubblicate. Attualmente i dati sono pubblicati secondo gli standard [PICO](#) e [Dublin Core](#) in formato XML.

**Piattaforma:** OAI Provider

**Accesso:** libero; automatizzato

**Disponibilità dei dati:** schede relative a beni culturali prevalentemente di proprietà pubblica; dati parziali (mappatura su standard Dublin Core); una sola immagine fotografica; non sono accessibili i dati rilevanti ai fini della privacy e della sicurezza dei beni

**Formato:** xml

**Licenza:** *Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo (CC BY-SA)*

**Attribuzione:** Mibact; Ente schedatore

### ***SPARQL Endpoint e Linked Open Data***

Il sito [dati.beniculturali.it](http://dati.beniculturali.it) è la piattaforma di pubblicazione dei Linked Open Data (LOD) del MiBACT. Si tratta un'interfaccia *machine-to-machine* (m2m) che offre *linked open data* interrogabili direttamente da qualsiasi applicazione, rispondendo in tal modo alle esigenze di disporre di dati standardizzati e interoperabili espresse da varie comunità di sviluppatori e utilizzatori. L'accesso al sistema è libero e le informazioni sono a disposizione di chiunque voglia riutilizzare i dati per costruire applicazioni, interfacce *user-friendly* e servizi utili per i cittadini, gli studenti, i ricercatori, i turisti e altre categorie di utenti.

**Piattaforma:** Sito dati ([www.dati.beiculturali.it](http://www.dati.beiculturali.it))

**Accesso:** libero; manuale e automatizzato

**Disponibilità dei dati:** schede relative a beni culturali prevalentemente di proprietà pubblica; dati completi (modellati su ontologie rese pubbliche sulla stessa piattaforma); una sola immagine fotografica; non sono accessibili i dati rilevanti ai fini della privacy e della sicurezza dei beni

**Formato:** xml, json, rdf/xml, turtle, csv, html

**Licenza:** *Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo (CC BY-SA)* Alcuni dataset sono resi disponibili con licenze meno restrittive in relazione ai loro specifici contenuti

**Attribuzione (dati):** Mibact; Ente schedatore

**Attribuzione (dataset):** Mibact-SIGECweb



# Linee guida per la pubblicazione e la promozione del riuso del Catalogo generale dei beni culturali

## ALLEGATO 1

### RIFERIMENTI NORMATIVI

Ordinamento ICCD	<b>Decreto ministeriale 8 ottobre 2008, “<i>Ordinamento dell’Istituto centrale per il catalogo e la documentazione</i>”</b> <b>Decreto ministeriale 23 gennaio 2017, “<i>Istituzione del servizio per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital library dell’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione</i>”</b>
Art. 1	<p>1. L’Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, di seguito denominato ICCD, esplica funzioni in materia di ricerca, indirizzo, coordinamento tecnico-scientifico e formazione finalizzate alla catalogazione e documentazione dei beni culturali di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, ed in particolare:</p> <p>a) elabora e sperimenta metodologie catalografiche che garantiscano l’univocità del processo informativo, elaborando tracciati di catalogazione in funzione delle specifiche discipline e curandone la normalizzazione terminologica;</p> <p>c) unifica le metodologie di catalogazione e documentazione dei beni culturali attraverso la condivisione del Sistema Informativo Generale del Catalogo (di seguito SIGEC);</p> <p>d) si adopera, secondo le direttive del Segretario generale, o su richiesta dei Direttori generali e regionali del Ministero, per il collegamento delle numerose banche dati esistenti all’ interno ed all’esterno del Ministero;</p>
Art. 1	<p>1 bis. L’ICCD altresì cura, tramite il servizio Digital Library, il coordinamento dei programmi di digitalizzazione del patrimonio culturale di competenza del Ministero. A tal fine, elabora il Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale e ne cura l’attuazione ed esprime parere obbligatorio e vincolante su ogni iniziativa del Ministero in materia.</p>



Codice dei beni culturali	Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio"
Art. 3	1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione.
Art.6	1. La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura.
Art. 17	2. Le procedure e le modalità di catalogazione sono stabilite con decreto ministeriale. A tal fine il Ministero, con il concorso delle regioni, individua e definisce metodologie comuni di raccolta, scambio, accesso ed elaborazione dei dati a livello nazionale e di integrazione in rete delle banche dati dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali.  5. I dati di cui al presente articolo affluiscono al catalogo nazionale dei beni culturali in ogni sua articolazione.  6. La consultazione dei dati concernenti le dichiarazioni emesse ai sensi dell'articolo 13 è disciplinata in modo da garantire la sicurezza dei beni e la tutela della riservatezza.

CAD	Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, "Codice dell'Amministrazione digitale"
Art. 1	l-ter) dati di tipo aperto: i dati che presentano le seguenti caratteristiche: 1) sono disponibili secondo i termini di una licenza o di una previsione normativa che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato; 2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera l-bis), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati; 3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione salvo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36.
art. 50	1. I dati delle Pubbliche Amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzo, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte

	<p>delle altre Pubbliche Amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni nel settore pubblico.</p> <p>2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive; è fatto comunque salvo il disposto dell'articolo 43, comma 4, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.</p> <p>2-bis. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, procedono all'analisi dei propri dati anche in combinazione con quelli detenuti da altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, fermi restando i limiti di cui al comma 1. La predetta attività si svolge secondo le modalità individuate dall'AgID con le Linee guida.</p>
<p><b>art. 52</b></p>	<p>2. I dati e i documenti che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 pubblicano, con qualsiasi modalità, senza l'espressa adozione di una licenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto ai sensi all'articolo 1 comma 1, lettere l-bis) e l-ter), del presente Codice.</p> <p>3. Nella definizione dei capitolati o degli schemi dei contratti di appalto relativi a prodotti e servizi che comportino la formazione, la raccolta e la gestione di dati, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, prevedono clausole idonee a consentirne l'utilizzazione in conformità a quanto previsto dall'articolo 50.</p> <p>4. Le attività volte a garantire l'accesso telematico e il riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni rientrano tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale.</p>


Direttiva PSI (Public Sector Information)	Direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico
	Il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico è stato disciplinato per la prima volta con la direttiva 2003/98/CE del 17 novembre 2003, recepita con il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36. Detta direttiva è stata modificata nel giugno 2013 con la direttiva europea 2013/37/UE, recepita con il d.lgs. n. 102/2015, che ha previsto il rafforzamento degli obblighi in materia di accesso alle informazioni degli enti pubblici, limitandone notevolmente i margini di scelta.
Considerando 4	La possibilità di riutilizzare i documenti detenuti da un ente pubblico conferisce un valore aggiunto per i riutilizzatori, gli utenti finali e la società in generale e, in molti casi, per lo stesso ente pubblico, grazie alla promozione della trasparenza e della responsabilizzazione e al ritorno di informazione fornito dai riutilizzatori e dagli utenti finali che permette all'ente pubblico in questione di migliorare la qualità dei dati che raccoglie.
Considerando 15	Le biblioteche, i musei, gli archivi detengono una notevole quantità di preziose risorse di informazione del settore pubblico, in particolare dal momento che i progetti di digitalizzazione hanno moltiplicato la quantità di materiale digitale di dominio pubblico. Tali raccolte del patrimonio culturale e i relativi metadati possono costituire una base per i prodotti e servizi a contenuto digitale e hanno un enorme potenziale per il riutilizzo innovativo in settori quali l'informazione e il turismo. Più ampie possibilità di riutilizzo del materiale culturale del settore pubblico dovrebbero, tra l'altro, consentire alle imprese dell'Unione di sfruttarne il potenziale e contribuire alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro.
Considerando 21	Un documento dovrebbe essere considerato leggibile meccanicamente se ha un formato di file strutturato in modo tale che le applicazioni software possano agevolmente identificarlo, riconoscerlo ed estrarne dati specifici.
	<b>Decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 "Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico", come modificato dal decreto legislativo 18 maggio 2015, n. 102, "Attuazione della direttiva 2013/37/UE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico"</b>
<b>art. 1</b>	<p>1. Il presente decreto legislativo disciplina le modalità di riutilizzo dei documenti contenenti dati pubblici nella disponibilità delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico.</p> <p>2. Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico provvedono affinché i documenti cui si applica il presente decreto legislativo siano riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali secondo le modalità previste dal medesimo decreto, inclusi i documenti</p>

	<p>i cui diritti di proprietà intellettuale sono detenuti da biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, i musei e gli archivi, qualora il riutilizzo di questi ultimi documenti sia autorizzato in conformità alle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo II, Capo III, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché a quelle di cui alla Parte II, Titolo VII, Capo II, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196;</p> <p>3. Il presente decreto si applica altresì quando i documenti di cui al comma 1 sono già stati diffusi per il loro riutilizzo dai soggetti ivi indicati. È in ogni caso assicurata la parità di trattamento tra tutti i riutilizzatori, salvo quanto previsto dall'articolo 11.</p>
<b>art. 5</b>	<p>1. Il titolare del dato adotta prioritariamente licenze aperte standard ovvero predispone licenze personalizzate standard e le rende disponibili sul proprio sito istituzionale. Nei casi di riutilizzo di documenti contenenti dati personali il titolare del dato adotta licenze personalizzate anche standard.</p>
<b>art. 6</b>	<p>1. Il titolare del dato mette a disposizione i documenti, ove possibile e opportuno insieme ai rispettivi metadati e secondo le modalità e i formati previsti dagli articoli 52 e 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 12. Il titolare del dato non ha l'obbligo di adeguare i documenti o di crearne per soddisfare la richiesta, né l'obbligo di fornire estratti di documenti se ciò comporta difficoltà sproporzionate, che implicano attività eccedenti la semplice manipolazione.</p>
<b>art. 7</b>	<p>1. I dati sono resi disponibili gratuitamente oppure, qualora per il riutilizzo di documenti sia richiesto un corrispettivo, quest'ultimo è limitato ai costi effettivi sostenuti per la loro riproduzione, messa a disposizione e divulgazione.</p> <p>2. L'Agenzia per l'Italia digitale determina, su proposta motivata del titolare del dato, le tariffe standard corrispondenti ai costi effettivi previsti nel comma 1 e provvede alla pubblicazione delle stesse sul proprio sito istituzionale.</p> <p>3. Il principio di cui al comma 1 non si applica nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) alle biblioteche, comprese quelle universitarie, i musei e gli archivi;</li> <li>b) alle pubbliche amministrazioni e agli organismi di diritto pubblico che devono generare utili per coprire una parte sostanziale dei costi inerenti allo svolgimento dei propri compiti di servizio pubblico;</li> <li>c) ai casi eccezionali relativi a documenti per i quali le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico sono tenuti a generare utili sufficienti per coprire una parte sostanziale dei costi di raccolta, produzione, riproduzione e diffusione.</li> </ul> <p>4. Per i casi di cui al comma 3, lettera a), con decreto del Ministro dei</p>

	<p>beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottarsi entro il 15 settembre 2015, sono determinati i criteri generali per la determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento da corrispondere a fronte delle attività di cui agli articoli 5, 6 e 9. Nel rispetto dei suddetti criteri, i musei, gli archivi e le biblioteche, comprese quelle delle università, individuano, provvedendo ad aggiornarle ogni due anni, le tariffe sulla base dei costi effettivi sostenuti dagli stessi enti, comprendenti i costi di raccolta, produzione, riproduzione, diffusione, conservazione e gestione dei diritti, maggiorati, nel caso di riutilizzo per fini commerciali, di un congruo utile da determinare in relazione alle spese per investimenti sostenute nel triennio precedente.</p>
<b>art. 8</b>	<p>1. Gli schemi di licenze standard di cui all'articolo 5, comma 1, contengono eventuali limitazioni o condizioni all'utilizzo dei documenti, in considerazione delle loro peculiari caratteristiche, nonché l'indicazione dei mezzi di impugnazione, secondo criteri individuati dal titolare medesimo con proprio provvedimento.</p> <p>2. Le condizioni e le limitazioni poste dal titolare del dato negli schemi di licenze standard sono individuate per categorie di documenti secondo criteri di proporzionalità e nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali e non possono costituire ostacolo alla concorrenza.</p>
<b>art. 9</b>	<p>1. Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico adottano modalità pratiche per facilitare la ricerca, anche interlinguistica, dei documenti disponibili per il riutilizzo, insieme ai rispettivi metadati, ove possibile e opportuno accessibili on-line e in formati leggibili meccanicamente. A tal fine, è utilizzato il portale gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale per la ricerca dei dati in formato aperto rilasciati dalle pubbliche amministrazioni.</p>
<b>art. 11</b>	<p>1-bis. Il diritto di esclusiva per la digitalizzazione di risorse culturali è definito con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, e comunque ha durata non superiore a dieci anni, fatta salva la possibilità di prevedere una durata maggiore soggetta a riesame nel corso dell'undicesimo anno e successivamente ogni sette anni. Tali accordi di esclusiva sono trasparenti e resi pubblici sul sito istituzionale del titolare del dato. Nei predetti accordi è previsto che al titolare del dato deve essere fornita a titolo gratuito una copia delle risorse culturali digitalizzate. Tale copia è resa disponibile per il riutilizzo al termine del periodo di esclusiva.</p>


<b>Trasparenza</b>	<b>Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “<i>Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni</i>”</b>
art. 5	<p>1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.</p> <p>2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.</p>
<b>art. 7</b>	<p>1. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.</p>
<b>Privacy</b>	<b>Reg. UE n. 679/2016, “<i>Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali</i>” (GDPR)</b>
<b>Art. 5</b>	<p>1. I dati personali sono:</p> <p>a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);</p> <p>b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»);</p> <p>c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);</p>

	<p>d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);</p> <p>e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («limitazione della conservazione»);</p> <p>f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).</p>
<p><b>Art. 5</b></p>	<p>1. Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:</p> <p>a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;</p> <p>b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;</p> <p>c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;</p> <p>d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica;</p> <p>e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;</p> <p>4. Laddove il trattamento per una finalità diversa da quella per la quale i dati personali sono stati raccolti non sia basato sul consenso dell'interessato o su un atto legislativo dell'Unione o degli Stati membri che costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per la salvaguardia degli obiettivi di cui all'articolo 23, paragrafo 1, al fine di verificare se il trattamento per un'altra finalità sia compatibile con la finalità per la quale i dati personali sono stati inizialmente raccolti, il titolare del trattamento tiene conto, tra</p>



	<p>l'altro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) di ogni nesso tra le finalità per cui i dati personali sono stati raccolti e le finalità dell'ulteriore trattamento previsto;</li> <li>b) del contesto in cui i dati personali sono stati raccolti, in particolare relativamente alla relazione tra l'interessato e il titolare del trattamento;</li> <li>c) della natura dei dati personali, specialmente se siano trattate categorie particolari di dati personali ai sensi dell'articolo 9, oppure se siano trattati dati relativi a condanne penali e a reati ai sensi dell'articolo 10;</li> <li>d) delle possibili conseguenze dell'ulteriore trattamento previsto per gli interessati;</li> <li>e) dell'esistenza di garanzie adeguate, che possono comprendere la cifratura o la pseudonimizzazione.</li> </ul>
--	---

<b>Diritto d'autore</b>	<b>Legge 22 aprile 1941 n. 633, "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio"</b>
<b>art. 5</b>	<i>Le disposizioni di questa legge non si applicano ai testi degli atti ufficiali dello stato e delle amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere</i>
<b>art. 11</b>	<i>Alle amministrazioni dello stato, alle provincie ed ai comuni spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese</i>
<b>art. 12 bis</b>	<i>Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro.</i>
<b>art. 102 bis</b>	<i>Indipendentemente dalla tutelabilità della banca di dati a norma del diritto d'autore o di altri diritti e senza pregiudizio dei diritti sul contenuto o parti di esso, il costituente di una banca di dati ha il diritto, per la durata e alle condizioni stabilite dal presente Capo, di vietare le operazioni di estrazione ovvero reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della stessa.</i>




AGID - Linee guida nazionali per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico	2017
<p><b>AZIONE 12: assicurati di assegnare una licenza ai dataset</b></p> <p><a href="https://lg-patrimonio-pubblico.readthedocs.io/it/latest/licenzecosti.html#licenze">https://lg-patrimonio-pubblico.readthedocs.io/it/latest/licenzecosti.html#licenze</a></p>	<p>L'informazione sul tipo di licenza è metadato indispensabile per determinare come poter riutilizzare il dataset. Deve pertanto essere sempre specificata indicando, il nome, la versione e fornendo il riferimento al testo della licenza.</p> <p>Nel contesto dei dati aperti, considerando la definizione Open Data fornita dal CAD e dall'Open Knowledge Foundation (OKFN), per cui un dato è aperto se è "liberamente usabile, riutilizzabile e ridistribuibile da chiunque per qualsiasi scopo, soggetto al massimo alla richiesta di attribuzione e condivisione allo stesso modo, (...) tutte le licenze che non consentono lavori derivati, anche per finalità commerciali, i.e., licenze che riportano chiaramente clausole Non Commercial - NC e/o Non Derivative – ND e/o ogni altra clausola che limita la possibilità di riutilizzo e redistribuzione dei dati, non possono essere ritenute valide per identificare dataset aperti.</p> <p>(...) Tenuto conto del contesto normativo di riferimento, delle indicazioni in tema di licenze contenute nella Comunicazione della Commissione 2014/C - 240/01 e dei principi di indisponibilità dei beni del demanio culturale espresso negli artt. 10 e 53 del Codice dei beni culturali (D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), si ritiene opportuno fare riferimento ad una licenza unica aperta, che garantisca libertà di riutilizzo, che sia internazionalmente riconosciuta e che consenta di attribuire la paternità dei dataset (attribuire la fonte). Pertanto, si suggerisce l'adozione generalizzata della licenza CC-BY nella sua versione 4.0, presupponendo altresì l'attribuzione automatica di tale licenza nel caso di applicazione del principio "Open Data by default", espresso nelle disposizioni contenute nell'articolo 52 del CAD.</p> <p>Si raccomanda inoltre di gestire l'attribuzione della fonte indicando il nome dell'organizzazione unitamente all'URL della pagina Web dove si trovano i dataset/contenuti da licenziare. Nell'applicazione della licenza si ricorda che non si può disporre/attribuire diritti più ampi rispetto alla licenza di partenza (e.g., non si può attribuire un pubblico dominio - o <i>waiver</i> - a un dataset ottenuto da una fonte a cui è associata una licenza che richiede attribuzione).</p> <p>Infine, le amministrazioni possono prevedere casi di applicazione di licenze che limitino il riutilizzo dei dati se e solo se ciò si renda necessario per il rispetto di altre normative (e.g., norme in materia di protezione dei dati personali) e comunque</p>



	<p>motivando opportunamente la scelta.</p> <p>A completamento dell'argomento, si evidenzia l'opportunità di verificare gli aspetti relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- titolarità dei dati secondo la competenza amministrativa;</li> <li>- elaborazione di un'opera derivata, con il conseguente onere di citazione della fonte originale del dataset e di specifica attribuzione all'opera derivata;</li> <li>- finalità per i quali i dati sono stati creati che eventualmente non consentono di renderli automaticamente disponibili in open data;</li> <li>- responsabilità del titolare rispetto al riutilizzo dei dati da parte di terzi</li> </ul> <p>e, nel caso, specificare una nota legale, che integra e accompagna la licenza.</p>						
<b>AGID - Elenco di basi dati chiave</b>	<b>2017</b>						
<p><a href="https://elenco-basi-di-dati-chiave.readthedocs.io/it/latest/">https://elenco-basi-di-dati-chiave.readthedocs.io/it/latest/</a></p> <p><a href="https://elenco-basi-di-dati-chiave.readthedocs.io/it/latest/elencobasidati.html">https://elenco-basi-di-dati-chiave.readthedocs.io/it/latest/elencobasidati.html</a></p> <p><a href="https://elenco-basi-di-dati-chiave.readthedocs.io/it/latest/elencobasidati.html#istruzione-cultura-e-sport">https://elenco-basi-di-dati-chiave.readthedocs.io/it/latest/elencobasidati.html#istruzione-cultura-e-sport</a></p>	<p>Questo documento rappresenta il risultato dell'azione «Individuazione delle basi di dati chiave» definita nell'ambito degli Open Data del Piano Triennale per l'Informatica nella PA (2017-2019)</p> <p>...</p> <p>In base ai fattori precedentemente discussi, si sono individuati cinque macro ambiti di riferimento per le basi di dati chiave/dataset chiave del 2017; gli ambiti sono di seguito riportati utilizzando le denominazioni del vocabolario dei temi per i dati del profilo di metadattazione nazionale DCAT-AP_IT:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trasporti (che include anche dati relativi in generale alla mobilità);</li> <li>2. Istruzione, cultura e sport (che include anche il turismo);</li> <li>3. Economia e finanze;</li> <li>4. Giustizia, sistema giuridico e sicurezza pubblica;</li> <li>5. Regioni e città.</li> </ol> <p>...</p> <p>Istruzione cultura e sport</p> <table border="1" data-bbox="619 1845 1401 1964"> <thead> <tr> <th data-bbox="619 1845 815 1906">Base di dati / dataset</th> <th data-bbox="815 1845 1139 1906">Enti coinvolti apertura</th> <th data-bbox="1139 1845 1401 1906">Descrizione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="619 1906 815 1964">Istituti e Luoghi della Cultura</td> <td data-bbox="815 1906 1139 1964">MIBACT e Task Force #DatiPubblici</td> <td data-bbox="1139 1906 1401 1964">Dataset contenente i datiativi agli istituti e luoghi de</td> </tr> </tbody> </table>	Base di dati / dataset	Enti coinvolti apertura	Descrizione	Istituti e Luoghi della Cultura	MIBACT e Task Force #DatiPubblici	Dataset contenente i datiativi agli istituti e luoghi de
Base di dati / dataset	Enti coinvolti apertura	Descrizione					
Istituti e Luoghi della Cultura	MIBACT e Task Force #DatiPubblici	Dataset contenente i datiativi agli istituti e luoghi de					



			cultura (biblioteche, musei, parchi archeologici, ecc.)   dati descrivono le sedi, gli enti competenti sui luoghi, i servizi offerti e le informazioni di accesso ai luoghi.
	Eventi culturali	MIBACT e Task Force #DatiPubblici	Dataset contenenti gli eventi culturali che si tengono all'interno dei luoghi della cultura.
	Catalogo generale dei beni culturali	MIBACT e Task Force #DatiPubblici	Basi di dati sulle schede di catalogo dei beni culturali elaborati nel Sistema generale del Catalogo (SIGEC).




# Linee guida per la pubblicazione e la promozione del riuso del Catalogo generale dei beni culturali

## ALLEGATO 2

### GLOSSARIO

<b>#DatoAperto</b>	<p>Sono i dati che presentano le seguenti caratteristiche:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) sono disponibili secondo i termini di una licenza o di una previsione normativa che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato di aggregato;</li><li>2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera l-bis), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;</li><li>3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione salvo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36.</li></ol> <p>Un dato è aperto se chiunque ha la libertà di usarlo, riusarlo e ridistribuirlo, all'eventuale condizione di citarne la fonte o di condividerlo allo stesso modo.</p>
<b>#DatoPersonale</b>	<p>Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.</p>
<b>#DirittoAutore</b>	<p>È il diritto che consente all'autore di poter disporre in modo esclusivo delle sue opere, di rivendicarne la paternità, di decidere se e quando pubblicarle, di opporsi a ogni loro modificazione, di autorizzarne ogni tipo di utilizzazione e di ricevere i relativi compensi/retribuzione dovuta a chi ha creato un'opera</p>
<b>#DirittoSfruttamento</b>	<p>L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera. Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati da questa legge, e in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti.</p>
<b>#FormatoAperto</b>	<p>Formato di dati reso pubblico, documentato esaurientemente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi.</p>



<b>#Licenza</b>	Licenza <i>standard</i> per il riutilizzo: il contratto, o altro strumento negoziale, redatto ove possibile in forma elettronica, nel quale sono definite le modalità di riutilizzo dei documenti delle pubbliche amministrazioni o degli organismi di diritto pubblico.
<b>#LicenzaAperta</b>	Licenza o di una previsione normativa che permetta l'utilizzo [dei dati] da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato
<b>#OpenByDefault</b>	I dati e i documenti che le amministrazioni pubblicano, con qualsiasi modalità, senza l'espressa adozione di una licenza d'uso <i>standard</i> (#Licenza) si intendono rilasciati come dati di tipo aperto (#DatoAperto).
<b>#PubblicoDominio</b>	Il complesso e la globalità delle opere (e, in particolare, delle informazioni) che, decorso il termine della protezione legale, possono essere liberamente utilizzate, senza chiedere autorizzazioni né corrispondere alcun compenso.  Il dichiarante apertamente, pienamente, permanentemente, irrevocabilmente e incondizionatamente rinuncia, abbandona e cede ogni proprio diritto d'autore e connesso, ogni relativa pretesa, rivendicazione, causa e azione, sia al momento nota o ignota (includendo espressamente le pretese presenti come quelle future) relativa all'opera
<b>#Riutilizzo</b>	L'uso di documenti in possesso di enti pubblici da parte di persone fisiche o giuridiche a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale nell'ambito dei compiti di servizio pubblico per i quali i documenti sono stati prodotti. Lo scambio di documenti tra enti pubblici esclusivamente in adempimento dei loro compiti di servizio pubblico non costituisce riutilizzo
<b>#Titolare</b>	Uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, che ha originariamente formato per uso proprio o commissionato ad altro soggetto il documento che rappresenta il dato o che ne ha la disponibilità  La pubblica amministrazione o l'organismo di diritto pubblico che ha originariamente formato per uso proprio o commissionato ad altro soggetto pubblico o privato il documento che rappresenta il dato
<b>#Trasparenza</b>	Accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche